


Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 163/2006 e per l'aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di cui all'allegato II B D.Lgs. 163/2006

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento.....	2
Art. 3 – Voci di spesa	2
Art. 4 – Modalità delle acquisizioni in economia	2
Art. 5 – Competenza per le acquisizioni in economia	2
Art. 6 – Procedura per le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario.....	3
Art. 7 – Procedura per l'acquisizione di appalti di servizi di consulenza.....	5
Art. 8 – Elenchi degli operatori economici per l'affidamento di appalti di servizi di consulenza	6
Art. 9 – Qualificazione degli operatori economici.....	6
Art. 10 – Criteri di aggiudicazione	6
Art. 11 – Commissione giudicatrice.....	6
Art. 12 – Responsabile del procedimento	7
Art. 13 – Garanzie	7
Art. 14 – Contratto.....	7
Art. 15 – Norme di rinvio.....	7
Art. 16 – Entrata in vigore e pubblicazione	7





Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti e le procedure per le acquisizioni in economia di beni e servizi ai sensi dell'articolo 125, commi 9 e 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché gli appalti di servizi inclusi nell'allegato II B del predetto Decreto Legislativo, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia e non discriminazione di cui all'art.27.
2. Il presente Regolamento recepisce e attua la *Comunicazione interpretativa della Commissione CE relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici*, pubblicata nella G.U.C.E 1 agosto 2006, n. C 179.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono ammesse per importi inferiori alla soglia comunitaria di 193.000,00 EUR, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e alle successive eventuali modificazioni oggetto di adeguamento ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Gli importi sono da intendersi al netto di ogni onere fiscale e previdenziale.
Gli appalti di servizi di cui all'allegato II B sono soggetti al presente regolamento senza le predette limitazioni di importo.
2. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni in economia di beni e servizi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Le acquisizioni in economia di beni e servizi, non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di non sottoporle alla disciplina del Regolamento.

Art. 3 – Voci di spesa

Le acquisizioni in economia sono ammesse per tutte le tipologie di beni e servizi, entro il limite di importo, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento per ogni singola tipologia di spesa, eccetto gli incarichi professionali a soggetti esterni disciplinati da apposito regolamento approvato in data 15 settembre 2010.

Art. 4 – Modalità delle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:
 - a. mediante amministrazione diretta;
 - b. mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono attuate mediante amministrazione diretta le acquisizioni in economia per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Esse sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Sono attuate mediante procedura di cottimo fiduciario le acquisizioni in economia per le quali occorre l'affidamento a terzi operatori economici.

Art. 5 – Competenza per le acquisizioni in economia

1. La Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. (nel seguito la Società) sulla base del proprio assetto organizzativo e della propria programmazione, nonché a fronte di rilevate esigenze e di apposita richiesta da parte degli uffici, individua la necessità dell'acquisizione di beni o servizi in economia.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi **di importo pari o inferiore al limite di importo per il quale ha poteri di spesa**, il Presidente, o in sua assenza l'Amministratore Delegato, dispone, con proprio atto, il ricorso all'acquisizione in economia indicando:



- a. il bene o il servizio da acquisire e le motivazioni sottese alla necessità dell'acquisizione;
 - b. la modalità di acquisizione in economia ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento;
 - c. l'importo stimato della spesa;
 - d. in caso di acquisizione mediante procedura di cottimo fiduciario, l'approvazione della Lettera di invito;
 - e. il nominativo del Responsabile del procedimento, designato ai sensi dell'articolo 125, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora non ritenga opportuno riservare in capo a sé detto ruolo.
3. Per le acquisizioni di cui al comma 2, in caso di acquisto mediante procedura di cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento cura lo svolgimento della procedura nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, inoltrando proposta di aggiudicazione definitiva al Presidente, o in sua assenza all'Amministratore Delegato. Questi dispone con proprio atto, previa verifica della proposta del Responsabile del procedimento, l'aggiudicazione definitiva dell'acquisizione del bene o del servizio.
 4. Per le acquisizioni di cui al comma 2, in caso di acquisto mediante procedura di cottimo fiduciario aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente, o in sua assenza l'Amministratore Delegato, è persona competente a nominare l'eventuale Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 11 del presente Regolamento.
 5. Per le acquisizioni di cui al comma 2, il Presidente, o in sua assenza l'Amministratore Delegato, provvede alla sottoscrizione del contratto nelle forme stabilite dall'articolo 14 del presente Regolamento.
 6. Per le **acquisizioni di beni e servizi di importo superiore al limite di importo per il quale ha poteri di spesa**, il Presidente, o in sua assenza l'Amministratore Delegato, sottopone al Consiglio di Amministrazione una proposta di acquisizione indicando:
 - a. il bene o il servizio da acquisire e le motivazioni sottese alla necessità dell'acquisizione;
 - b. la modalità di acquisizione in economia ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento;
 - c. l'importo stimato della spesa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il ricorso all'acquisizione in economia indicando il bene o servizio da acquisire per un importo massimo di spesa e dando mandato al Presidente, o in sua assenza all'Amministratore Delegato, di dare attuazione alla deliberazione. Questi, a tal fine, designa il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 125, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora non ritenga opportuno riservare in capo a sé detto ruolo; approva la Lettera di invito e nomina l'eventuale Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 11 del presente Regolamento.

7. Per le acquisizioni di cui al comma 6, in caso di acquisto mediante procedura di cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento cura lo svolgimento della procedura nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, inoltrando proposta di aggiudicazione definitiva al Presidente, o in sua assenza all'Amministratore Delegato. Questi, previa verifica della proposta del Responsabile del procedimento, inoltra la proposta di aggiudicazione definitiva al Consiglio di Amministrazione, il quale dispone, con propria deliberazione, l'aggiudicazione definitiva e delega il Presidente, o in sua assenza l'Amministratore Delegato, alla sottoscrizione del contratto nelle forme stabilite dall'articolo 14 del presente Regolamento.

Art. 6 – Procedura per le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo **pari o superiore a 20.000 EUR e sino al limite di importo di 100.000 EUR**, il Responsabile del procedimento invita per iscritto a presentare l'offerta per l'affidamento dell'acquisizione almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, previamente individuati sulla base di indagini di mercato.



2. Le indagini di mercato avvengono mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
3. La Lettera di invito, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, riporta, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - a. l'oggetto dell'acquisizione e le relative caratteristiche tecniche;
 - b. l'importo stimato dell'acquisizione;
 - c. il termine perentorio di presentazione delle offerte;
 - d. il periodo in giorni di validità delle offerte;
 - e. i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento;
 - f. le eventuali garanzie richieste ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento;
 - g. il criterio di aggiudicazione prescelto ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento;
 - h. un'eventuale fase di negoziazione delle offerte presentate, esperita anche tra un numero ridotto di offerenti, previamente selezionati mediante i requisiti di qualificazione e i criteri di aggiudicazione;
 - i. in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi e sub-elementi, corredati di punteggi e sub-punteggi, per la valutazione dell'offerta;
 - j. l'eventuale indicazione del tempo e luogo della seduta pubblica per la verifica della tempestività e integrità dei plichi di offerta e per la relativa apertura;
 - k. in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale indicazione del tempo e luogo della seduta pubblica per l'apertura e lettura dell'offerta economica;
 - l. le clausole contrattuali, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, termine e modalità di esecuzione della prestazione, termini e modalità di pagamento del corrispettivo ed eventuali penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
4. La Lettera di invito è trasmessa, a cura del Responsabile del procedimento, mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo ad attestare la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna, ivi compresi, a titolo non esaustivo, la trasmissione a mezzo telefax e la trasmissione telematica a mezzo di posta elettronica certificata.
5. Tra la data di trasmissione della Lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere un termine non inferiore a 7 (sette) giorni solari.
6. Una volta disposta dall'organo competente l'aggiudicazione definitiva dell'acquisizione, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Bandi e gare", l'avviso di avvenuta aggiudicazione.
7. Nel caso di acquisizioni di beni e servizi di importo **superiore a 100.000 EUR** e sino al limite di importo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, in alternativa a quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, il Responsabile del procedimento può procedere nel seguente modo, tenuto conto della rilevanza dell'acquisizione per oggetto e importo stimato:
 - a. pubblicando sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Bandi e Gare", la Lettera di invito, completa degli elementi elencati al comma 3 del presente articolo;
 - b. pubblicando l'avviso di avvenuta aggiudicazione ai sensi del comma 6 del presente articolo.
8. Per le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 7, tra la data di pubblicazione della Lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari.
9. Per le acquisizioni di beni e servizi di **importo inferiore a 20.000 EUR**, è consentito l'affidamento diretto da parte del Presidente, o in sua assenza dell'Amministratore Delegato, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.



Art. 7 – Procedura per l'acquisizione di appalti di servizi di consulenza

1. Per le acquisizioni di consulenze e incarichi previsti dall'articolo 3, del presente Regolamento, **di importo pari o superiore a 20.000 EUR** e sino al limite di importo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, si applicano le seguenti disposizioni, tenuto conto del carattere personale della prestazione.
2. Il Presidente, o in sua assenza l'Amministratore Delegato, giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, invita per iscritto a presentare l'offerta per l'affidamento dell'acquisizione almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, previamente individuati in uno dei seguenti modi:
 - a. mediante indagine di mercato che tenga altresì conto di conoscenze altamente specialistiche e preferibilmente, ove necessario, di livello universitario, e nel rispetto delle modalità previste dal successivo comma;
 - b. mediante appositi elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.
3. La Lettera di invito può riportare, oltre agli elementi previsti dall'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento, anche i seguenti elementi:
 - a. nell'ambito dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, la necessaria previsione di criteri di verifica dell'esperienza e professionalità dell'operatore, il cui possesso è comprovato mediante l'allegazione di curriculum vitae e di ogni altro documento utile;
 - b. in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la possibilità di prevedere la valutazione delle offerte unicamente in base a elementi e sub-elementi di natura qualitativa, con esclusione dell'elemento prezzo;
 - c. in caso di utilizzo degli elementi e sub-elementi di cui al predetto punto, la possibilità di valutazione unicamente mediante un colloquio da tenersi avanti il Presidente, o in sua assenza l'Amministratore Delegato, ovvero la Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 11 del presente Regolamento.
4. La Lettera di invito è trasmessa mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo ad attestare la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna, ivi compresi, a titolo non esaustivo, la trasmissione a mezzo telefax e la trasmissione telematica a mezzo di posta elettronica certificata.
5. Tra la data di trasmissione della Lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere un termine congruo, non inferiore a 7 (sette) giorni solari.
6. Nel caso di acquisizioni ai sensi del comma 2, interlinea 2.a), del presente articolo, **di importo superiore a 100.000 EUR** e sino al limite di importo di cui all'articolo 2, comma 1, del Regolamento, il Presidente, o in sua assenza l'Amministratore Delegato, può far pubblicare la Lettera di invito sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Bandi e Gare", tenuto conto della rilevanza dell'acquisizione per oggetto e importo stimato. Tra la data di pubblicazione della Lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere un termine congruo, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari.
7. Una volta disposta dall'organo competente l'aggiudicazione definitiva dell'acquisizione, è pubblicato sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Bandi e gare", l'avviso di avvenuta aggiudicazione della consulenza, con indicazione del nominativo del consulente individuato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
8. Per le acquisizioni di **importo inferiore a 20.000 EUR**, è consentito l'affidamento diretto da parte del Presidente, o in sua assenza dell'Amministratore Delegato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
9. È esclusa l'applicazione dell'articolo 13 del presente Regolamento.



Art. 8 – Elenchi degli operatori economici per l'affidamento di appalti di servizi di consulenza

1. Nel caso di acquisizioni di servizi di consulenza con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, interlinea 2.b) del presente Regolamento, la Società si riserva la facoltà di predisporre, mediante la pubblicazione di appositi avvisi sul proprio sito internet, ovvero mediante l'invio di inviti, elenchi od albi di operatori economici di cui avvalersi.
2. Le modalità di formazione e tenuta degli elenchi o albi saranno determinate con apposito atto del Presidente, o in sua assenza dell'Amministratore Delegato della Società.

Art. 9 – Qualificazione degli operatori economici

1. Ai fini della partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Regolamento, gli operatori economici devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 38, 39, 41 e 42 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per gli operatori economici stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione

1. Le acquisizioni di beni e servizi previste dal presente Regolamento sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a. prezzo più basso: qualora la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella Lettera di invito;
 - b. offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, a titolo esemplificativo, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 81, 82 e 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Il Presidente, o in sua assenza l'Amministratore Delegato, o, ove nominato, il Responsabile del procedimento provvede alle operazioni di individuazione della migliore offerta e dell'operatore economico affidatario, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 11 – Commissione giudicatrice

1. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La Commissione è nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dall'organo competente individuato ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. La commissione è presieduta da un quadro della stazione appaltante, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i dipendenti della Società.
3. Per quanto concerne le cause di incompatibilità a rivestire l'incarico di commissario, si applica l'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica l'articolo 84, commi 3 e 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



5. La seduta o le sedute per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. La seduta per l'apertura e lettura dell'offerta economica si svolge in forma pubblica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente, e da tutti i commissari.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è nominato dal Presidente, o in sua assenza dall'Amministratore Delegato, tra i dipendenti della Società, con titolo di studio e competenze adeguati in relazione all'oggetto della gara per cui è nominato. Il provvedimento di nomina è adottato ai sensi dell'articolo 10, commi 5, 7 e 9, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Al Responsabile del procedimento spettano i compiti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 13 – Garanzie

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 100.000 EUR, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata di garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo stimato dell'acquisizione indicato nella Lettera di invito, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per le acquisizioni di cui al comma precedente, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, l'operatore economico affidatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 14 – Contratto

1. La Società e l'affidatario individuato con procedura di cottimo fiduciario sottoscrivono un contratto mediante scrittura privata semplice, ovvero mediante apposito scambio di lettere con cui è disposta l'ordinazione dell'oggetto dell'acquisizione. Tali atti riportano i medesimi contenuti previsti nella Lettera d'invito o fanno esplicito richiamo ad essi.
2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l'introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.
3. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'operatore economico affidatario.
4. Il pagamento delle fatture di spesa relative alle acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento deve avvenire solo a fronte del visto apposto dal Responsabile del procedimento, che attesti la regolare esecuzione delle prestazioni convenute.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Parte II – Titolo I ("*Contratti di rilevanza comunitaria*") del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto del principio della semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici, sancito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 16 – Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Bandi e Gare".